



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione
e dello sport DDPS

Ufficio federale di topografia swisstopo

Istruzione

del 20 novembre 2019 (stato 1° gennaio 2020)

Catasto RDPP Procedure amministrative nell'esercizio e nell'ulteriore sviluppo

Editore
Ufficio federale di topografie swisstopo
Geodesia e Direzione federale delle misurazioni catastali
Seftigenstrasse 264, casella postale
CH-3084 Wabern

Tel. +41 58 469 01 11
misurazione@swisstopo.ch
www.swisstopo.ch / www.cadastre.ch

Indice

1	Introduzione.....	3
2	Basi giuridiche	3
3	Scopo	3
4	Esercizio.....	3
5	Procedura di verifica dell'esercizio e documenti richiesti.....	4
6	Processo di ulteriore sviluppo e documenti richiesti	4
6.1	Fase di «avvio»	5
6.2	Fase di «concezione»	5
6.3	Fase di «realizzazione»	6
6.4	Fase di «introduzione».....	6
7	Valutazione complessiva e decisione di «via libera»	7
8	Procedura di inserimento di un nuovo tema RDPP	8
8.1	Processo di introduzione per i temi RDPP di diritto federale	8
8.2	Processo di introduzione per i temi RDPP di diritto cantonale	11
9	Disposizioni finali.....	11

1 Introduzione

La presente direttiva disciplina la procedura per il funzionamento a livello svizzero e l'ulteriore sviluppo del Catasto delle restrizioni di diritto pubblico della proprietà (Catasto RDPP). Essa stabilisce in quale momento i Cantoni devono sottoporre quali documenti all'esame e all'approvazione del settore «Geodesia e Direzione federale delle misurazioni catastali» (misurazione), competente per il Catasto RDPP, presso l'Ufficio federale di topografia swisstopo.

2 Basi giuridiche

- Legge federale del 5 ottobre 2007 sulla geoinformazione (legge sulla geoinformazione, LGI) (RS 510.62)
- Ordinanza sul Catasto delle restrizioni di diritto pubblico della proprietà (OCRDPP) (RS 510.622.4)

3 Scopo

A tutte le parti coinvolte è noto

- come si svolgono il funzionamento e l'ulteriore sviluppo del Catasto RDPP,
- quali documenti con quali contenuti devono essere redatti,
- quando devono essere presentati a swisstopo,
- quali sono le conseguenze dell'approvazione o della mancata approvazione.

4 Esercizio

L'organizzazione operativa del Catasto RDPP cantonale è stata descritta nel manuale organizzativo e operativo del Catasto RDPP cantonale e approvata da swisstopo nell'ambito dell'accettazione.

Il **manuale organizzativo e operativo relativo al Catasto RDPP** contiene i seguenti punti:

- panoramica del sistema,
- inizio dell'esercizio,
- svolgimento e monitoraggio dell'esercizio e dei processi dati,
- interruzione o cessazione dell'esercizio,
- disposizioni in materia di sicurezza.

La completezza e la correttezza del manuale organizzativo e operativo relativo al Catasto RDPP devono essere verificate dal Cantone almeno una volta all'anno e, se necessario, aggiornate. Il manuale inoltre essere aggiornato almeno in occasione dell'entrata in funzione di nuove release di rilievo.

swisstopo ha il diritto di verificare due volte per periodo strategico che il manuale organizzativo e operativo sia aggiornato e completo e che sia applicato correttamente e completamente nell'ambito di verifiche dell'esercizio.

5 Procedura di verifica dell'esercizio e documenti richiesti

Se swisstopo effettua una verifica dell'esercizio del Catasto RDPP cantonale, ciò viene annunciato con un mese di anticipo. Il Cantone deve quindi consegnare a swisstopo, entro 14 giorni, i seguenti documenti:

- manuale organizzativo e operativo
- documentazione del sistema
- documentazione dei processi operativi e di sistema

La verifica dell'esercizio si svolge sul posto presso il Cantone e dura circa due ore. A fungere da base è il protocollo di verifica «Verifica dell'esercizio», che si riferisce principalmente ai protocolli di accettazione «Introduzione» e «Ulteriore sviluppo 2020–2023». Il risultato della verifica viene comunicato verbalmente da swisstopo in occasione della riunione.

Se la verifica dell'esercizio **viene superata**, il Cantone riceve una notifica scritta in tal senso.

Se la verifica dell'esercizio **non viene superata**, il Cantone riceve una notifica scritta con un termine di rettifica entro un mese. Inoltre, secondo l'istruzione «Indennità federali», almeno l'importo di base fisso e al massimo la metà del contributo federale globale vanno persi per almeno un anno.

Dopo l'adeguamento delle parti contestate e l'aggiornamento e l'invio dei documenti a swisstopo, quest'ultimo procede al loro esame. Di solito, questo viene fatto a Wabern. Il Cantone viene informato dell'esito della verifica successiva per iscritto e, se necessario, tale esito viene discusso verbalmente con quest'ultimo.

Se la **verifica successiva viene superata** e il regolare funzionamento del Catasto RDPP è nuovamente dimostrato, l'anno seguente swisstopo può esigere nuovamente l'intero contributo ai costi d'esercizio.

Se la **verifica successiva non viene superata**, verrà effettuata una nuova verifica successiva. In questo caso, il versamento dei costi d'esercizio verrà ridotto. L'entità della riduzione è stabilita caso per caso.

6 Processo di ulteriore sviluppo e documenti richiesti

Dovrebbe essere possibile sviluppare ulteriormente il Catasto RDPP includendo nuovi temi e/o nuove funzioni. L'ulteriore sviluppo del Catasto RDPP si basa sulla metodologia di gestione del progetto HERMES. Al termine delle fasi di «Concezione» e «Introduzione», swisstopo effettua una verifica (freccia grigia). I punti in esame necessari alla fine di ogni fase sono specificati da swisstopo nel protocollo di verifica corrispondente.




Figura 1: Schema di svolgimento dell'ulteriore sviluppo per Cantoni del Catasto RDPP

6.1 Fase di «avvio»

La fase di avvio crea una situazione di partenza definita per l'ulteriore sviluppo e assicura che l'ulteriore sviluppo sia in linea con gli obiettivi dell'organizzazione. Le basi e il mandato per l'ulteriore sviluppo vengono elaborati e la decisione di avviare l'ulteriore sviluppo viene presa autonomamente dal Cantone.

Secondo HERMES, si raccomandano al Cantone le seguenti attività e i seguenti risultati:

- Sulla base di una domanda, il Cantone stanziava i mezzi per la fase di «Avvio». Incarica un responsabile dell'ulteriore sviluppo di eseguire la fase di «Avvio».
- Vengono elaborati l'analisi della situazione, gli obiettivi, i requisiti di massima e le varianti. Le varianti sono descritte in modo così dettagliato da poter essere valutate in modo comprensibile e trasparente. Tra le altre cose, vengono determinati i rischi di attuazione e operativi e vengono aggiornate l'analisi delle basi giuridiche e dei dati e l'analisi delle esigenze di protezione. Viene presa la decisione in merito alla variante.
- Sulla base della variante scelta, il mandato viene redatto e armonizzato con le strategie, i piani e gli obiettivi sovraordinati del Cantone. Si analizzano gli interessi dei vari portatori d'interessi (stakeholder) e si risolvono i conflitti di interesse.
- La decisione di approvazione dell'incarico viene presa e l'incarico viene approvato dall'ufficio competente. L'approvazione per l'ulteriore sviluppo è conferita dal Cantone.

Questa fase viene svolta autonomamente nel Cantone senza il coinvolgimento di swisstopo.

6.2 Fase di «concezione»

La variante selezionata nella fase di «Avvio» viene concretizzata nella fase di «Concezione». I risultati sono elaborati in modo talmente dettagliato che gli interessati possono pianificare, offrire e attuare l'ulteriore sviluppo del sistema del Catasto RDPP poggiando su una base affidabile.

Secondo HERMES, si raccomandano al Cantone le seguenti attività e i seguenti risultati:

- I requisiti sono concretizzati e completati. Il concetto viene elaborato sulla base della variante selezionata. La fattibilità viene verificata, ad esempio, con l'ausilio di prototipi.
- A seconda dello scenario, vengono sviluppati un concetto di test e un concetto di migrazione.
- Il concetto di organizzazione aziendale e l'architettura del sistema vengono aggiornati.
- Se viene acquistato un prodotto o un sistema informatico, l'acquisto viene effettuato in questa fase. Viene quindi elaborato il concetto di integrazione.
- Viene presa la decisione sull'autorizzazione della realizzazione. I fondi per la fase successiva vengono stanziati sulla base del concetto concretizzato e delle offerte disponibili. I rischi di attuazione e operativi devono essere identificati, analizzati e valutati. La fattibilità deve essere dimostrata.

Al termine della fase di «concezione» si valuta se sia opportuno realizzare l'ulteriore sviluppo o se alcuni punti debbano essere chiariti in modo più approfondito per ridurre i rischi o i costi.

Al termine della fase di «concezione» swisstopo effettua una verifica.

A tal fine, i risultati delle fasi di «avvio» e di «concezione» e i dettagli della procedura successiva devono essere registrati nel **rapporto di fase «Concezione»**. Questo rapporto riassume i risultati ottenuti fino a quel momento e descrive a grandi linee i risultati da raggiungere nella successiva fase di «realizzazione».

Il **rapporto di fase «Concezione»** indirizzato a swisstopo deve contenere i punti seguenti:

- situazione iniziale,
- missione,
- analisi della situazione e dell'impatto (stakeholder),
- obiettivi e requisiti,
- analisi delle basi giuridiche e dei dati,
- analisi e selezione delle varianti,
- dati e processi operativi,
- soluzione tecnica,
- analisi dei requisiti di protezione, se necessario con il concetto SIPD¹,
- procedura, pianificazione dell'introduzione e tabella di marcia,
- pianificazione del collaudo preliminare e del collaudo finale,
- criteri del collaudo,
- organizzazione dell'ulteriore sviluppo,
- considerazioni sui rischi, sui costi e sui benefici.

Il rapporto di fase «Concezione» deve essere presentato a swisstopo per l'esame e l'approvazione al termine della fase di «concezione». L'approvazione dà diritto a ricevere un importo parziale dal preventivo globale della Confederazione².

6.3 Fase di «realizzazione»

L'ulteriore sviluppo del sistema del Catasto RDPP viene realizzato e testato. Vengono effettuati i lavori preparatori necessari per ridurre al minimo i rischi di introduzione.

Secondo HERMES, si raccomandano al Cantone le seguenti attività e i seguenti risultati:

- Viene realizzato l'ulteriore sviluppo ed effettuato il collaudo preliminare.
- Vengono preparate l'introduzione e, a seconda dello scenario, la migrazione.
- Viene presa la decisione sull'approvazione dell'introduzione dell'ulteriore sviluppo. Tale decisione si basa sulla decisione di collaudo preliminare.

Al termine della fase di «realizzazione», i rischi di introduzione devono essere valutati ed essere sostenibili. In caso contrario, l'introduzione non può avvenire.

Questa fase viene svolta autonomamente nel Cantone senza l'intervento di swisstopo.

6.4 Fase di «introduzione»

La transizione sicura dal vecchio al nuovo stato è garantita. L'ulteriore sviluppo viene messo in esercizio.

Secondo HERMES, si raccomandano al Cantone le seguenti attività e i seguenti risultati:

- Vengono attuate le misure introduttive come la formazione degli utenti, ecc.
- La nuova versione del sistema del Catasto RDPP viene preparata per entrare in funzione; viene aggiornato il manuale organizzativo e operativo del Catasto RDPP.
- A seconda dello scenario, viene effettuata una migrazione e il vecchio sistema viene messo fuori servizio.
- Alla fine dell'introduzione, dopo aver superato con successo i test di sistema, l'ulteriore sviluppo viene messo in esercizio.

Al termine della fase «Introduzione» e dopo l'entrata in esercizio di successo e il collaudo dell'ulteriore sviluppo l'incarico viene dichiarato concluso.

¹ Sicurezza delle informazioni e protezione dei dati

² cfr. Istruzione «Catasto RDPP – indennità federali»

Al termine della fase di «introduzione» swisstopo effettua una valutazione.

La fase di «introduzione» si conclude con il collaudo dell'ulteriore sviluppo del sistema del Catasto RDPP. Il risultato del collaudo viene registrato nel **protocollo di collaudo**. Quest'ultimo documenta l'adempimento dell'accordo sulle caratteristiche del prodotto e del sistema e le lacune esistenti. Si tratta di un documento giuridicamente vincolante.

Il **protocollo di collaudo per l'ulteriore sviluppo del Catasto RDPP** indirizzato a swisstopo deve contenere i punti seguenti:

- oggetto del collaudo,
- partecipanti al collaudo,
- basi,
- procedura di collaudo,
- criteri di collaudo con classi di difettosità,
- risultati da fornire e lacune (incluse le misure, le scadenze e le responsabilità)
- risultato del collaudo,
- firme.

Al termine della fase di **«introduzione»**, il protocollo di collaudo per l'ulteriore sviluppo del Catasto RDPP deve essere sottoposto all'esame e all'approvazione di swisstopo. La verifica avverrà entro due mesi dal ricevimento del protocollo di collaudo da parte di swisstopo in loco nel Cantone, al fine di verificare il corretto e completo funzionamento del Catasto RDPP. L'approvazione dà diritto a ricevere un importo parziale dal preventivo globale della Confederazione³.

L'ulteriore sviluppo del sistema del Catasto RDPP è concluso.

7 Valutazione complessiva e decisione di «via libera»

Nel valutare il rapporto di fase «Concezione», swisstopo si orienta ai vari resoconti di verifica⁴ rispettivamente alle liste di controllo. Le modalità di funzionamento dell'ulteriore sviluppo del Catasto RDPP sono verificate sulla base dei criteri di collaudo⁵. Tutti questi documenti sono a disposizione dei Cantoni. Questo consente di gestire la valutazione nel modo più unitario possibile.

³ cfr. Istruzione «Catasto RDPP – indennità federali»

⁴ Resoconto di verifica per l'ulteriore sviluppo del Catasto RDPP 2020–2023 – Rapporto di fase «Concezione»

⁵ Verbale di collaudo per l'ulteriore sviluppo del Catasto RDPP 2020–2023 (verrà allestito all'inizio del 2020)

8 Procedura di inserimento di un nuovo tema RDPP

8.1 Processo di introduzione per i temi RDPP di diritto federale

Questo processo si applica solo ai temi RDPP a livello federale, ossia ai temi basati sul diritto federale. Il processo di introduzione di un nuovo tema RDPP è schematizzato come segue:




Figura 2: Schema per l'introduzione di nuovi temi RDPP di diritto federale

Le varie fasi del processo di introduzione sono descritte più dettagliatamente di seguito. I numeri si riferiscono all'etichettatura nel grafico.

(1) Richiesta per un nuovo tema RDPP

La richiesta per un nuovo tema RDPP può venire dalla Confederazione, da un Cantone o da un Comune (richiesta documentata).

(1a) Si tratta di un tema RDPP?

Il nuovo tema richiesto è davvero un tema RDPP? Questo controllo è effettuato dalla Confederazione (sotto la responsabilità di swisstopo, settore della misurazione) e ha luogo d'intesa con l'ufficio federale competente.

I punti da esaminare sono:

- *Restrizione della proprietà*
La restrizione è *vincolante per i proprietari* (ai sensi dell'art. 3 cpv. 1 lett. d LGI);
- *Carattere vincolante per i proprietari*
Per un fondo o parti di esso esiste una restrizione alla disposizione, una limitazione di sfruttamento oppure un onere dovuto a diritti a favore della pubblica amministrazione;
- *Salvaguardia di interessi pubblici*
La restrizione è destinata alla *salvaguardia di interessi pubblici*;
- *Non solo generale-astratta*
La restrizione della proprietà deve presentare una *geometria chiaramente definita* (punto, linea, superficie). La restrizione della proprietà non deve essere definita in un atto normativo *unicamente in modo generale-astratto*, ma deve essere determinata in forma generale-concreta o individuale-concreta a livello geometrico. La geometria è riportata sotto forma di *geodati di base del diritto federale* nell'Allegato 1 all'OGI⁶;
- *Durata nel tempo*
La restrizione della proprietà presenta una certa *durata nel tempo*, anche se può presentare eventualmente un limite temporale (almeno due anni).

(2) Valutare l'inserimento nella prossima strategia della Confederazione per il Catasto RDPP

La strategia della Confederazione definisce gli obiettivi da raggiungere per il Catasto RDPP. Si basa sull'articolo 19 OCRDPP, che stabilisce che il Dipartimento della difesa, della protezione della popolazione e dello sport DDPS definisce la strategia della Confederazione per il Catasto RDPP. Questa strategia è la base per

- il piano delle misure emanato da swisstopo,
- i piani di attuazione cantonali e
- gli accordi programmatici quadriennali tra il DDPS e i Cantoni che coincidono in termini temporali con il periodo di legislatura del Consiglio federale.

L'introduzione di nuovi temi RDPP deve essere parte integrante della prossima strategia della Confederazione (2020-2023, 2024-2027 ecc.).

La strategia precisa la tabella di marcia per l'introduzione di nuovi temi RDPP, in particolare le scadenze per l'aggiornamento della documentazione e delle linee guida (istruzioni della Confederazione) in materia di RDPP (modello quadro, contenuto e rappresentazione dell'estratto statico, DATA-Extract, ecc.) La tabella di marcia deve comprendere anche il tempo necessario per raccogliere i dati che descrivono una RDPP.

(2a) Il tema RDPP deve essere accolto nella strategia seguente?

I Cantoni e la BPUK sono consultati sull'orario e sui nuovi temi RDPP. Il progetto è dalla Divisione misurazione di swisstopo.

Se l'introduzione di nuovi temi RDPP non viene presa in considerazione, deve essere rinviata alla strategia successiva o definitivamente abbandonata.

⁶ Esistono dati georeferenziati che si basano sul diritto federale o sono da esso esplicitamente richiesti e rappresentano quindi geodati di base ai sensi dell'articolo 3 capoverso 1 lettera c LGI, ma che non sono stati inseriti nel catalogo dei geodati di base di cui all'Allegato 1 OGI.

(2b) Il set di geodati di base è riportato nell'Allegato 1 dell'OGI?

L'allegato 1 OGI contiene tutti i geodati di base di diritto federale. Il set di dati di ciascun tema RDPP deve essere riportato nell'Allegato 1 OGI.

Nel caso di un nuovo tema RDPP, il sistema verifica se quest'ultimo è già stato inserito nel catalogo dei geodati di base. Questo controllo viene effettuato da swisstopo, COSIG e ha luogo d'intesa con l'ufficio federale competente.

In caso contrario, l'inserimento del tema RDPP nell'Allegato 1 OGI dev'essere richiesto. Questo allegato può essere aggiornato una volta all'anno.

Se un set di dati è stato designato come RDPP nell'Allegato 1 OGI non significa che sarà immediatamente disponibile nel Catasto RDPP al momento dell'entrata in vigore dell'Allegato 1. Per l'introduzione nel Catasto RDPP, questo nuovo tema RDPP deve essere incluso anche nella strategia federale per il Catasto RDPP [cfr. (2a)].

(2c) Colonna RDPP nell'Allegato 1 OGI?

Entro la fine del nuovo periodo strategico della Confederazione per il Catasto RDPP deve essere introdotta nel Catasto RDPP una nuova serie di geodati di base, definita come RDPP nell'allegato 1 OGI.

Se un set di geodati di base di un nuovo tema RDPP non è contrassegnato nella colonna «Catasto RDPP» dell'Allegato 1 OGI, questo deve essere adattato di conseguenza. La responsabilità principale spetta a swisstopo, COSIG, d'intesa con l'ufficio federale competente.

(2d) Esiste un modello minimo di geodati (MMGD)?

Secondo l'attuale elenco di temi RDPP, è imperativo che il modello minimo di geodati per un nuovo tema RDPP sia descritto e adottato.

Se il modello non esiste, la comunità per le informazioni specializzate (FIG) è invitata a scrivere il nuovo modello di dati. Su questa base, vengono avviate la consultazione formale e l'adozione della versione definitiva del modello. La direzione è nelle mani dell'ufficio federale competente.

Il processo di creazione e convalida del MMGD si svolge conformemente alla raccomandazione di swisstopo, comprese le consultazioni.

(3) Strategia della Confederazione per il Catasto RDPP con misure e finanze

La strategia per il prossimo periodo strategico è in fase di elaborazione (Direzione di swisstopo, Divisione misurazione; secondo la procedura ordinaria di swisstopo, comprese le consultazioni). Contiene anche il nuovo tema RDPP da inserire, comprese le misure corrispondenti e le informazioni sul finanziamento. La strategia è adottata dal capo del Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport DDPS.

(4) Aggiornamento dei documenti richiesti

Dall'entrata in vigore della nuova strategia per il Catasto RDPP e secondo la tabella di marcia predefinita, le prescrizioni, istruzioni, raccomandazioni della Confederazione nel settore del RDPP, il protocollo di collaudo e tutti gli elementi che accompagnano l'introduzione di un tema RDPP saranno aggiornati.

(5) Inserimento del nuovo tema RDPP nel Catasto RDPP cantonale

L'integrazione del nuovo tema può ora essere effettuata nel Catasto RDPP di ogni Cantone nell'ambito del nuovo periodo strategico.

8.2 Processo di introduzione per i temi RDPP di diritto cantonale

Per l'introduzione di un nuovo tema RDPP a livello cantonale, l'unità responsabile del Catasto RDPP deve assicurarsi che siano rispettati i seguenti elementi:

- La restrizione proposta è una *vera* RDPP, tenuto conto dei punti in esame di cui al capitolo 8.1 lettera (1a). Oltre ai criteri di cui sopra, occorre considerare i seguenti punti:
 - Per una RDPP di diritto cantonale, occorre chiarire se questa non è in contrasto con il diritto federale, il che significherebbe chiaramente che la restrizione non è ammissibile.
 - - Può senz'altro accadere che un set di dati di diritto federale non sia stato preso in considerazione perché uno dei criteri di cui sopra non è soddisfatto. Se il criterio mancante è soddisfatto secondo il diritto cantonale, questa RDPP diventa di fatto un tema RDPP di diritto cantonale e può quindi essere inserita nel Catasto RDPP.
- Viene descritto e documentato un *modello di dati* che consente di mantenere tutti gli elementi (geometria, norme giuridiche, riferimenti alle basi giuridiche, data, ecc.) di una RDPP.
- - I *dati soddisfano i requisiti del modello di dati*.
- - I processi di monitoraggio e controllo qualità sono introdotti, utilizzati e documentati.
- - L'*ambiente informatico* del Catasto RDPP e gli *script* per la redazione degli estratti, il loro aggiornamento e la loro amministrazione possono tenere conto del nuovo tema RDPP. Si raccomanda di verificare le specifiche in un ambiente di prova.
- - Le *istruzioni federali* (contenuto e presentazione dell'estratto statico, DATA-Extract, ecc.) sono state adattate in modo da poter gestire il nuovo tema RDPP. Si raccomanda di verificare queste specifiche in un ambiente di prova.

La legislazione cantonale deve prevedere la possibilità di nuovi temi RDPP a livello cantonale e indicare l'autorità competente incaricata di decidere in merito.

9 Disposizioni finali

La presente istruzione entra in vigore il 1° gennaio 2020.